



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della  
risposta dell'Unione alla  
pandemia di COVID-19

**REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 –**

**ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE – AZIONE 6.2.1. RAFFORZAMENTO  
SOCIALE E OCCUPAZIONALE NELLE CITTÀ METROPOLITANE – SCHEDA PROGETTO  
GE6.2.1.A "ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE" – CUP B38D21000010006**

**BANDO PUBBLICO**

**"ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE"**

**Quesiti - seconda parte**

## QUESITO 1.

Se la startup/PMI innovativa non ha dipendenti e al contempo i soci e/o soci-lavoratori sono over 40, è possibile rientrare nel requisito dell'art. 7 impegnandosi ad assumere con qualunque natura di lavoro dipendente (quindi subordinato), entro 30 gg dalla stipula del contratto, almeno 1 risorsa under 40 in grado di rispondere ai requisiti del Bando, che sarà poi coinvolta nel progetto? Ancora, se la startup/PMI innovativa rispetta il requisito citato per quanto riguarda i dipendenti, il vincolo anagrafico viene comunque applicato anche ai soci e/o soci-lavoratori o, in questo caso, ne sono esclusi?

### RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando, "[...] tali soggetti devono autocertificare, a pena di esclusione, che l'età anagrafica della maggioranza dei propri dipendenti risulta inferiore o uguale ai 40 anni (tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto)." L'autocertificazione in oggetto deve essere sottoscritta all'atto della presentazione della Domanda di contributo.

Nel caso in cui le startup/PMI innovative non abbiano dipendenti, dovranno impegnarsi ad utilizzare, con una delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, risorse nel rispetto del vincolo sopra indicato e cioè che l'età anagrafica della maggioranza dei dipendenti risulti inferiore o uguale ai 40 anni, vincolo che deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto.

Rispetto al secondo quesito, ai sensi dell'art. 2 del Bando, il requisito relativo all'età anagrafica della maggioranza dei dipendenti della/e start up/PMI Innovativa deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto. Sul punto, ove il criterio non sia soddisfatto includendo nel computo i soli dipendenti, la Civica Amministrazione, allo scopo di incentivare un'ampia partecipazione al Bando, ritiene opportuno considerare, ai fini del computo stesso, anche l'età anagrafica dei soci e dei soci-lavoratori delle start up innovative, start up a vocazione sociale, PMI innovative.

## QUESITO 2:

A seguito di confronto con il commercialista, sono emerse delle possibili deroghe da parte dell'Unione Europea rispetto ai vincoli per le agevolazioni, misure di accompagnamento e altro per le imprese in stato di difficoltà, che sono state determinate attraverso delle comunicazioni specifiche. Di seguito inserisco i documenti emanati nel 2021 e individuati sul sito del Mise:

"il 28 gennaio 2021, la Comunicazione C 2021/C 34/06 ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;

- da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea.

A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023)"

Il Commercialista inoltre suggerisce di chiedere a voi, in quanto Civica Amministrazione, se sussistono delle deroghe, sulla base dei documenti citati o similari, per la partecipazione al bando di una startup/PMI innovativa in stato di difficoltà in quanto sono approfondimenti da eseguire in concerto con il Mise.

## **RISPOSTA:**

Il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza COVID 19, da ultimo modificato il 18 novembre 2021, ha ritenuto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2,3 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019;
- c.bis In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Le previsioni di cui al Quadro Temporaneo sopra indicato relative alle imprese in difficoltà si applicano alle misure previste dal predetto Quadro Temporaneo, ma non sono idonee a derogare al divieto, previsto dal bando in oggetto, di partecipazione di imprese in difficoltà.

## **QUESITO 3:**

La rete-soggetto può avvalersi dei servizi/prodotti di un'azienda terza, identificandola come sub-contractor?

### **RISPOSTA:**

Ferma restando la possibilità della rete-soggetto di acquisire beni e servizi in conformità alle previsioni di cui agli articoli 8 e 13 del Bando, la realizzazione del progetto deve essere in capo alla rete predetta. Non sono, pertanto, ammessi sub-contractors.

## **QUESITO 4:**

Se tra le retiste l'impresa sociale ha caratteristiche di grande impresa, può comunque prendere parte alla rete-soggetto, magari determinando un numero di addetti specifico che prenderanno parte al progetto, evitando di far decadere il vincolo che la rete-soggetto abbia le caratteristiche della micro, piccola, media impresa?

### **RISPOSTA:**

È possibile che alla rete soggetto partecipi un'impresa sociale che si qualifichi come grande impresa, purché ciò non faccia venire meno i requisiti dimensionali di micro o PMI della rete soggetto, conformemente alla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE e al Decreto Ministeriale n. 19470 del 18 aprile 2005, e purché sia rispettata la normativa afferente agli aiuti di stato di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

## QUESITO 5.

La rete-soggetto potrebbe eventualmente essere costituita da un'impresa sociale + una startup + un APS?

### RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);

- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),

- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

### CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Inoltre, laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

## QUESITO 6.

L'oggetto della proposta progettuale può essere la creazione di un nuovo servizio "prototipo", a partire dall'evoluzione di ciò che già è un'attività svolta dalla start up insieme ad APS+Coop. Essendo un servizio innovativo va progettato: almeno il 50% delle attività saranno concentrate sulla progettazione di dettaglio del servizio da proporre (brand & visual identity, definizione del costo, strategia comunicativa ecc.), mentre una seconda parte del progetto sarà dedicata alla realizzazione dei primi servizi prototipo in collaborazione con i soggetti interessati.

### RISPOSTA:

Si rimanda agli articoli 8 e 13 del Bando per una disamina delle tipologie di spese ammissibili e della documentazione da produrre ai fini della rendicontazione delle spese stesse.

## QUESITO 7.

In merito al 3° quesito presente nelle FAQ credo sia necessario avere ulteriori delucidazioni, nello specifico:

Leggendo la FAQ pubblicata si intende che ogni oggetto esempio:

- sito internet
- computer
- i dispositivi elettronici

non possono configurarsi come oggetti acquistati tramite fattura dalla rete soggetto da un partecipante della rete stessa, ma vengono considerati conferimenti e quindi non possono essere considerati come costi ammissibili.

NB. I conferimenti per considerarsi tali devono seguire un iter procedurale tramite revisore contabile per essere conferiti, e quindi con un onere a carico della rete soggetto di non poco conto, e non ultimo con la necessità ogni volta di passare dal notaio per formalizzare il conferimento. Lo stesso conferimento fatta da un soggetto poi dovrebbe essere controbilanciato dal partner della rete soggetto con un conferimento in denaro o/e bene di pari valore all'interno della rete (dal momento che il bando richiede che non ci sia disparità di quote di partecipazione tra i soggetti)

Ritengo questa scelta alquanto complessa da attuare per una rete soggetto che si crea o esiste proprio per aumentare la capacità competitiva delle partecipanti che è il fondamento per la creazione di una rete soggetto dotata di propria capacità giuridica.

Valutando il bando e nello specifico, scegliendo l'opzione 2 riferito al costo del personale con un 40% di forfait dei restanti costi ammissibili, le spese del 40% in forfait non devono essere rendicontate se non con solo l'indicazione del costo ma senza indicazione o fattura quietanzata del costo relativo al servizio che si acquista, quindi in questo specifico caso è possibile che i costi siano fatturati da una delle 2 realtà?

La nuova rete soggetto con la propria autorità giuridica è autorizzata ad acquistare servizi dalla proprie compagini sociali, di solito le reti soggetto si costituiscono proprio per questo motivo, unire delle personalità giuridiche per rafforzare e creare innovazione, e spesso, anzi nella normalità dei casi sono le stesse partecipanti a vendere i loro prodotti/servizi all'interno della stessa rete, sarebbe improponibile e troppo oneroso ogni volta condurre un comitato e fare un conferimento per ogni oggetto/servizio portato nella rete soggetto.

Se, come nel nostro esempio il Progetto prevede la creazione di un portale web per fornire il servizio principale della nuova rete soggetto, lo stesso esiste in fase di test dalla società che propone il Progetto da un paio di anni ma necessita di un intervento stimato di circa €20.000,00 per poter essere ultimato. Supposto che il portale attualmente esistente passi alla rete soggetto come conferimento (con le conseguenze sopra elencate per la Cooperativa di doverne compensare il valore), almeno le spese ancora da effettuare possono essere ammissibili se affidate alla Società partecipante alla rete? Sarebbe piuttosto controproducente, oltre che estremamente più costoso appaltare questo lavoro a una Web Agency esterna.

#### **RISPOSTA:**

Fermo restando che i soggetti retisti dovranno contribuire alla realizzazione del progetto mediante conferimento dei propri beni al patrimonio della rete, eventuali spese relative all'acquisto di beni e/o servizi da soggetti aderenti alla rete saranno ammesse nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 8 del Bando e previa allegazione di documentazione comprovante la congruità del costo sostenuto (e quindi del corrispettivo versato per il bene/servizio).

#### **QUESITO 8.**

Nella stesura del Progetto ci siamo trovati, come startup innovativa, a volerci legare a 2 Cooperative, una delle quali ha delle quote nell'altra.

Ai fini della creazione della rete soggetto, per mantenere gli equilibri, andrà presentata con le percentuali divise al 33% per ogni parte o, avendo la Cooperativa partecipazione nella seconda Cooperativa, deve essere diviso in 50% alla startup e 25% alle due Cooperative (al fine di mantenere la parità in ambito decisionale)?

#### **RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

### 1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

### CONGIUNTAMENTE A:

### 2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

Inoltre, è possibile che alla rete soggetto partecipi un'impresa sociale che si qualifichi come grande impresa, purché ciò non faccia venire meno i requisiti dimensionali di micro o PMI della rete soggetto, conformemente alla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE e al Decreto Ministeriale n. 19470 del 18 aprile 2005, e purché sia rispettata la normativa afferente agli aiuti di stato di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ciò detto, la ripartizione delle percentuali di partecipazione alla rete-soggetto rientra nell'autonomia dei soggetti partecipanti.

## QUESITO 8 BIS.

Facendo riferimento alla frase: *Ciò detto, la ripartizione delle percentuali di partecipazione alla rete-soggetto rientra nell'autonomia dei soggetti partecipanti.*

Se la rete soggetto è composta da due partecipanti, al fine del bando, una può detenere il 90% e l'altra il 10%?

### RISPOSTA:

È lasciata autonomia ai soggetti partecipanti in relazione alla ripartizione delle percentuali di partecipazione alla rete-soggetto, fermo restando il mantenimento dei requisiti dimensionali di micro o PMI della rete soggetto, conformemente alla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE e al Decreto Ministeriale n. 19470 del 18 aprile 2005, e nel rispetto della normativa afferente agli aiuti di stato di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

## QUESITO 9.

Per una macro "start up a vocazione sociale", visto che tra le sottocategorie vi è al suo interno il "turismo sociale", mi domandavo se il mio progetto di realizzare una struttura ricettiva (affittacamere) possa rientrarci e aderire al bando.

### RISPOSTA:

Per quanto attiene agli ambiti di intervento a cui dovranno fare riferimento le proposte progettuali, si rimanda all'art. 5 del Bando.

## QUESITO 10.

Per quanto riguarda le due aziende che collaborano alla rete soggetto vi sono dei requisiti di anzianità? Non abbiamo ancora una impresa iscritta in camera di commercio. Possiamo partecipare iscrivendo un'impresa entro il 6 maggio o anche dopo oppure partecipare con una già in essere.

### RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);

- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),

- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

### CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Inoltre, laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

Sempre all'art. 2, si segnala che, qualora non già costituiti nella forma di rete-soggetto, i soggetti si impegnano alla sua tempestiva costituzione preliminarmente alla data di sottoscrizione dell'Accordo di concessione del contributo di cui all'art. 11 del Bando. In questo caso, al momento della presentazione della proposta progettuale, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa partner, di impegno alla costituzione della rete.

Ne consegue che la rete-soggetto può anche non essere costituita alla data di presentazione della proposta progettuale, purché venga costituita prima della sottoscrizione dell'Accordo di concessione del contributo.

La rete-soggetto dovrà essere composta da soggetti già costituiti, rientranti nelle categorie di soggetti previsti dall'art. 2 del Bando. Non è richiesta un'"anzianità" di costituzione in capo ai soggetti che hanno costituito o costituiranno la rete-soggetto.

## QUESITO 11.

Vorrei sapere se dovremmo avere un bilancio e dei dipendenti.

### RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4 ter, n. 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, le reti soggetto devono redigere, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale, osservando, per quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e depositarlo presso l'Ufficio del registro delle imprese dove ha sede la rete soggetto.

Quanto al quesito sui dipendenti, si precisa che la rete-soggetto dovrà disporre di risorse, da contrattualizzare con una delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, nel rispetto del vincolo sopra indicato e

cioè che l'età anagrafica della maggioranza dei dipendenti risulti inferiore o uguale ai 40 anni, vincolo che deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto.

## QUESITO 12.

L'art. 2 del bando prevede la costituzione di una rete-soggetto composta dai partner di progetto.

A tal proposito:

- i dipendenti delle imprese che aderiscono alla rete soggetto possono lavorare congiuntamente sia per l'impresa che per la rete soggetto? O devono licenziarsi dall'impresa ed essere assunti dalla rete soggetto?
- è possibile per l'impresa che aderisce alla rete soggetto fatturare alla medesima e/o viceversa?

### RISPOSTA:

Per quanto riguarda il primo quesito, si rimanda all'art. 8 "Spese ammissibili" e, in particolare, al punto 2 della Tabella 1, ove si dichiara:

"Tali costi sono ammissibili soltanto se riferiti:

- A personale direttamente dipendente della rete-soggetto che presenta domanda di contributo;
- A personale in distacco da imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete con soggettività giuridica".

Inoltre, all'art. 13 del Bando è possibile reperire maggiori informazioni sulla documentazione da presentare ai fini della rendicontazione.

In riferimento, invece, al secondo quesito, fermo restando che i soggetti retisti dovranno contribuire alla realizzazione del progetto mediante conferimento dei propri beni al patrimonio della rete, eventuali spese relative all'acquisto di beni e/o servizi da soggetti aderenti alla rete saranno ammesse nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 8 del Bando e previa allegazione di documentazione comprovante la congruità del costo sostenuto (e quindi del corrispettivo versato per il bene/servizio).

## QUESITO 13.

Stiamo fondando una start up innovativa. Vorremmo gentilmente sapere se ci sono bandi, o sono in programma di apertura, che potrebbero finanziare la nostra attività.

### RISPOSTA:

Al momento, è attivo il Bando ZIP – Zena Innovative People, dedicato a reti soggetto costituite, ai sensi dell'art. 2 del Bando, da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Tutta la documentazione relativa al Bando è reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Genova.

#### QUESITO 14.

Per quanto attiene all'art. 3, come deve intendersi il vincolo di localizzazione? La costituenda compagine ha:

- una start up con sede a Genova
- l'impresa sociale con sede a Sestri Levante

E' sufficiente che la rete-soggetto abbia la sede a Genova?

La progettazione e la realizzazione del sistema avverrà a Genova, la sperimentazione a Sestri Levante.

#### RISPOSTA:

In riferimento al quesito, vi sono due aspetti da tenere presenti, evidenziati all'art. 3 del Bando.

Il requisito della localizzazione sul territorio del Comune capoluogo di Genova è in capo alla **rete soggetto**, che dovrà comprovare la disponibilità, in forza di un idoneo titolo debitamente registrato, dell'immobile e/o degli spazi fisici al cui interno si svolgeranno le attività progettuali.

Inoltre, la rete soggetto dovrà dimostrare che **gli impatti principali delle attività progettuali sono generati sul territorio del Comune di Genova**.

#### QUESITO 15.

Vorrei avere più informazioni su bando zip. Avrei l'intenzione di sviluppare più le lingue in Valle Scrivia con certificazione di Cambridge e Cert ling. Inoltre italiano per stranieri con sviluppo di turismo nel territorio ed inglese per disoccupati.

#### RISPOSTA:

Per quanto riguarda gli ambiti di intervento ammissibili al finanziamento da parte del Bando ZIP, si rimanda all'art. 5 "Caratteristiche delle proposte progettuali" del Bando stesso.

Per quanto, invece, concerne la localizzazione, ai sensi dell'art. 3 del Bando, le reti soggetto, destinatarie del contributo, dovranno possedere almeno un'unità operativa situata nel Comune capoluogo di Genova nonché dimostrare che gli impatti principali delle attività progettuali sono generati sul territorio del Comune di Genova.

#### QUESITO 16.

Per la partecipazione al bando entro il 06/05/2022 occorre già essere costituiti come start up innovativa? Noi al momento non siamo costituiti ma abbiamo l'obiettivo di farlo entro il 2022 o comunque in seguito all'ammissione al bando. E' possibile candidarsi ugualmente?

#### RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete-soggetto, che può essere costituita o costituenda, deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:



UNIONE EUROPEA  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della  
risposta dell'Unione alla  
pandemia di COVID-19

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);

- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),

- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Qualora non già costituiti nella forma di rete-soggetto, i soggetti si impegnano alla sua tempestiva costituzione preliminarmente alla data di sottoscrizione dell'Accordo di concessione del contributo di cui all'art. 11 del Bando.

La rete-soggetto dovrà essere composta da soggetti già costituiti, rientranti nelle categorie di soggetti previsti dall'art. 2 del Bando.

## QUESITO 17.

Abbiamo iniziato a compilare i documenti necessari alla presentazione del ns progetto ma ci sono ancora alcune cose che non ci sono chiare

A) Nell'Allegato 1, abbiamo capito che una volta rispettato il requisito minimo (Un'impresa Innovativa e una Impresa Sociale) possono far parte della rete soggetto costituenda anche altro tipo di impresa  
Se la 3° impresa, non rientra nel novero delle prime 2, (Innovative o Sociali) in quale sezione va aggiunta?

Nel ns caso si tratta di una Ass.ne Culturale iscritta alla CCIAA, la aggiungiamo in coda al punto 2.1 o al punto 2.2?

B) la domanda è già stata posta (quesito 6 già pubblicato) ma la risposta non ci è chiara.

In fondo all'allegato 1, è riportata la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell'Atto di Notorietà, viene riportato che "nel caso di reti non ancora costituite, la stessa deve essere resa dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti"

il modello però riporta la seguente dicitura:

*Il sottoscritto ....., nato a ..... il ..... C.F. ...., residente in ..... , **in qualità di Legale rappresentante** (altro ruolo munito di poteri di rappresentanza legale) della rete soggetto ....., consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità*

Essendo la ns rete ancora da costituire, non abbiamo ancora "ufficialmente" il Legale Rappresentante della Rete Soggetto.

In questo caso come dobbiamo comportarci nella compilazione?

1) modifichiamo il testo inserendo IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO "IL LABORATORIO" SCS, membro della futura rete soggetto .....

ripetendo la dichiarazione Sostitutiva per tutti i soggetti che comporranno la rete

2) modifichiamo il testo inserendo IN QUALITA' DI **FUTURO** LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO DI RETE .... (e inseriamo il nome del futuro soggetto giuridico)

3) NON VIENE COMPILATO

4) VERRÀ sostituito il modello adeguandolo nel testo per le reti ancora da costituire.

**RISPOSTA:**

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti:

- A) è possibile inserire i dati di ulteriori soggetti, diversi da quelli obbligatori segnalati all'art. 2 del Bando, dopo la sezione 2.2), inserendo una sezione **2.3) Dati anagrafici di ulteriori soggetti partecipanti**.
- B) Nel caso di rete-soggetto costituenda, la Sezione 1 dell'Allegato 1, denominata "Anagrafica – rete soggetto già costituita", non va compilata. Deve, invece, essere compilata la sezione 2 con i nominativi di tutti i Legali rappresentanti dei vari soggetti che aderiranno alla rete e che rendono le successive dichiarazioni nonché sottoscrivono, alla fine, il documento.

**QUESITO 18.**

Scrivo per avere un chiarimento in merito al Bando in oggetto e, nello specifico, inerentemente alla voce dell'Art. 2 che cita "Tali soggetti devono autocertificare, a pena di esclusione, che l'età anagrafica della maggioranza dei propri dipendenti risulta inferiore o uguale ai 40 anni (tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto)".

La domanda, o conferma è: il requisito si riferisce esclusivamente ai dipendenti (ed immagino della c.d. "rete-soggetto") o è da considerare anche l'anagrafica degli eventuali amministratori/soci delle aziende/Startup/ "rete-soggetto"?

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 2 del Bando, il requisito anagrafico è in capo non alla rete-soggetto, ma alle start up innovative/start up a vocazione sociale/ PMI innovative che aderiscono alla rete stessa. Sono tali soggetti che "[...] devono autocertificare, a pena di esclusione, che l'età anagrafica della maggioranza dei propri dipendenti risulta inferiore o uguale ai 40 anni (tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto)."

Ove il criterio non sia soddisfatto includendo nel computo i soli dipendenti, la Civica Amministrazione, allo scopo di incentivare un'ampia partecipazione al Bando, ritiene opportuno considerare, ai fini del computo stesso, anche l'età anagrafica dei soci e dei soci-lavoratori delle start up innovative, start up a vocazione sociale, PMI innovative.

**QUESITO 19.**

La mia start up innovativa (...) ha stipulato un accordo di collaborazione con un'impresa sociale di Genova per rispondere al bando in oggetto.

In fase di predisposizione degli allegati, in particolare dell'allegato 2 - abbiamo letto il punto 1.2 Professionalità impiegate; il quesito è il seguente:

il nostro progetto prevede il coinvolgimento di 2 consulenti esterni, un professore (...) ed uno specialista dei sistemi di qualità, al fine di definire tutti gli aspetti sanitari, normativi, procedurali e di privacy del progetto (Assistenza alla persona).

Leggendo l'allegato pare però che non sia possibile coinvolgere risorse che non siano impiegate nelle società costituenti la rete-soggetto o nella rete-soggetto stessa (mediante eventualmente il distacco); è corretta questa interpretazione?

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 8 "Spese ammissibili" del Bando, i costi del personale interno sono ammissibili soltanto se riferiti:

- A personale direttamente dipendente della rete-soggetto che presenta domanda di contributo;
- A personale in distacco da imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete con soggettività giuridica.

Inoltre, come previsto dalla Tabella di cui al Punto 1.2 dell'Allegato 2 - Proposta progettuale, il personale potrebbe essere ancora da assumere o da riconvertire.

Sono, infine, ammissibili i costi per l'acquisizione di consulenze e competenze esterne direttamente connesse alla realizzazione del progetto, sempre ai sensi dell'art. 8 del Bando.

## QUESITO 20.

Con la presente inviamo due FAQ inerenti il Bando Zip:

1) All'art. 4 del Bando si dice:

(i proponenti – rete soggetto) non aver ottenuto ulteriori aiuti a titolo di *de minimis*, il cui cumulo, come rete-soggetto, superi il massimale di Euro 200.000,00 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

All'art. 9 del Bando:

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - da compilare a cura di tutte le imprese che formano impresa unica con la rete-soggetto beneficiaria (**Allegato 5**).

Nelle FAQ già pubblicate avete risposto che:

I requisiti citati nei primi tre punti (cfr. art. 4 del Bando) devono essere posseduti dai singoli partecipanti alla rete, sia costituita sia costituenda. Viene fatta eccezione per il requisito che attiene ai contributi a titolo di *de minimis*, in quanto il requisito dovrà essere valutato in relazione alla rete soggetto costituita, con le caratteristiche dimensionali della micro/PMI, destinataria del contributo offerto dal Bando.

Quesito:

Se le imprese che vanno a comporre la costituenda Rete soggetto sono autonome, cioè non hanno già rapporti (di controllo l'una con l'altra, secondo il Regolamento *de minimis* n. 1407/2013/UE) e partecipano alla nuova Rete soggetto con quote identiche di partecipazione (es. 50% ognuna, se due, 33,3% se tre, ecc...) sono o non sono tenute alla dichiarazione *de minimis* di cui all'allegato 5?

In altre parole, nella situazione qui sopra descritta, il calcolo del *de minimis* si basa solo sui finanziamenti della Rete Soggetto o anche su quelli di ognuna delle imprese partecipanti?

2) Chiediamo se fra le spese ammissibili è possibile inserire l'acquisto di una licenza commerciale per rilevare un locale con servizio ristorante da destinare all'attività di progetto che si intende presentare.

## RISPOSTA:

1) Rispetto al calcolo del *de minimis*, le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Pertanto, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *de minimis*, si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente (nel caso di specie la Rete-soggetto), ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (nel caso di specie le imprese retiste).



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della  
risposta dell'Unione alla  
pandemia di COVID-19

La definizione del concetto di collegamento è contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013, ai sensi del quale "per Impresa Unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima."

Quindi, se una delle imprese retiste si trovasse, rispetto alla rete-soggetto, in una delle situazioni sopra descritte, nel calcolo del "de minimis" si dovrebbero considerare gli aiuti erogati anche a tale/i impresa/e retista/e.

Nel caso in cui la rete-soggetto non sia controllata né controlli, direttamente o indirettamente, altre imprese ubicate in Italia, spunterà la relativa casella a pag. 4/6 dell'Allegato 4 e non procederà alla compilazione dell'Allegato 5, che deve essere compilato solo nel caso in cui la rete-soggetto controlli, anche indirettamente, delle imprese.

2) Sul secondo quesito, si rinvia all'art. 8 "Spese ammissibili" del Bando, ricordando che, per essere considerata ammissibile, una spesa deve "essere strettamente funzionale alla realizzazione dell'intervento e prevista all'interno del Budget di progetto presentato".